

Bruxelles, 23 gennaio 2024 (OR. en)

16006/23

Fascicolo interistituzionale: 2023/0450 (NLE)

POLCOM 290 SERVICES 61 COASI 217 TELECOM 384 DATAPROTECT 366

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un

partenariato economico

PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO

L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE,

AVENDO riesaminato la necessità di includere disposizioni sulla libera circolazione dei dati nell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, firmato a Tokyo il 17 luglio 2018 (di seguito denominato "accordo"), a norma dell'articolo 8.81 dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

L'indice dell'accordo è modificato sopprimendo i termini "articoli da 8.70 a 8.81" e sostituendoli con i termini "articoli da 8.70 a 8.82".

ARTICOLO 2

L'articolo 8.71 dell'accordo è modificato mediante la soppressione del termine "e" alla fine della lettera a), mediante la soppressione del punto fermo alla fine della lettera b), punto ii), e relativa sostituzione con un punto e virgola e mediante l'inserimento delle seguenti lettere immediatamente dopo la lettera b), punto ii):

- "c) "persona contemplata":
 - i) un'impresa contemplata;
 - ii) un imprenditore di una parte; e
 - iii) un prestatore di servizi di una parte; e
- d) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.".

ARTICOLO 3

L'articolo 8.81 dell'accordo è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 8.81

Trasferimento transfrontaliero di informazioni per via elettronica

- 1. Le parti si impegnano a garantire il trasferimento transfrontaliero delle informazioni per via elettronica qualora ciò sia finalizzato a consentire lo svolgimento dell'attività di una persona contemplata.
- 2. A tal fine una parte non adotta né mantiene in vigore misure che vietano o limitano il trasferimento transfrontaliero delle informazioni di cui al paragrafo 1:
- a) prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte ai fini dell'elaborazione delle informazioni, anche richiedendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati suo territorio della parte;
- b) esigendo la localizzazione delle informazioni nel territorio della parte per l'archiviazione o l'elaborazione;
- c) vietando l'archiviazione o l'elaborazione delle informazioni nel territorio dell'altra parte;
- d) subordinando il trasferimento transfrontaliero delle informazioni all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte o a obblighi di localizzazione nel territorio della parte;
- e) vietando il trasferimento delle informazioni nel territorio della parte; o

- f) esigendo che il trasferimento delle informazioni nel territorio dell'altra parte sia soggetto alla propria approvazione¹.
- 3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure incompatibili con i paragrafi 1 e 2 per conseguire un legittimo obiettivo di politica pubblica², a condizione che la misura:
- a) non sia applicata in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata degli scambi; e
- b) non imponga al trasferimento di informazioni restrizioni più rigide di quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.³

Si precisa che il paragrafo 2, lettera f), non impedisce a una parte di:

a) subordinare l'uso di uno specifico strumento di trasferimento o di un particolare trasferimento transfrontaliero di informazioni all'approvazione per motivi connessi alla protezione dei dati personali e della vita privata, in conformità del paragrafo 4;

b) richiedere la certificazione o la valutazione della conformità di prodotti, servizi e processi TIC, compresa l'intelligenza artificiale, prima della loro commercializzazione o del loro utilizzo nel suo territorio, per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari coerenti con il presente accordo o a fini di cibersicurezza, conformemente ai paragrafi 3 e 4 e agli articoli 1.5, 8.3 e 8.65; o

c) esigere che i riutilizzatori di informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o da obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative e regolamentari interne coerenti con il presente accordo rispettino tali diritti o obblighi in sede di trasferimento transfrontaliero delle informazioni, anche per quanto riguarda le richieste di accesso da parte di organi giurisdizionali e autorità di paesi terzi, in conformità dell'articolo 8.3.

Ai fini del presente articolo, il termine "legittimo obiettivo di politica pubblica" deve essere interpretato in modo obiettivo e deve consentire di perseguire obiettivi quali la tutela della sicurezza pubblica, della morale pubblica o della vita o della salute umana, degli animali o delle piante, o il mantenimento dell'ordine pubblico o altri obiettivi analoghi di interesse pubblico, tenendo conto del carattere evolutivo delle tecnologie digitali.

Si precisa che il presente comma non pregiudica l'interpretazione di altre eccezioni previste dal presente accordo e la loro applicazione al presente articolo, e il diritto di una parte di invocarle.

- 4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure relative alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di informazioni, purché la legislazione di tale parte preveda strumenti che consentano trasferimenti a condizioni di applicazione generale¹ per la protezione delle informazioni trasferite.
- 5. Il presente articolo non si applica al trasferimento transfrontaliero di informazioni detenute o trattate da o per conto di una parte.
- 6. In qualsiasi momento una parte può proporre all'altra parte di riesaminare le misure di cui al paragrafo 2.".

Dopo l'articolo 8.81 dell'accordo è inserito il seguente articolo:

"ARTICOLO 8.82

Protezione dei dati personali

1. Le parti riconoscono che le persone hanno diritto alla protezione dei loro dati personali e della loro vita privata, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, e che standard elevati a tale riguardo contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo del commercio. Ciascuna parte riconosce il diritto dell'altra parte di determinare il livello adeguato di protezione dei dati personali e della vita privata oggetto delle rispettive misure.

Si precisa che, in linea con la natura orizzontale della protezione dei dati personali e della vita privata, le "condizioni di applicazione generale" si riferiscono a condizioni formulate in termini oggettivi che si applicano orizzontalmente a un numero non identificato di operatori economici e coprono quindi una serie di situazioni e casi.

- 2. Ciascuna parte si adopera per adottare misure per tutelare le persone dalle violazioni della protezione dei dati personali che si verificano nell'ambito della propria giurisdizione, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza.
- 3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un quadro giuridico che preveda la protezione dei dati personali relativi al commercio elettronico. Nell'elaborare il proprio quadro giuridico per la protezione dei dati personali e della vita privata, ciascuna parte dovrebbe tenere conto dei principi e degli orientamenti degli organismi internazionali competenti. Le parti riconoscono inoltre che standard elevati di protezione della vita privata e dei dati per quanto riguarda l'accesso delle amministrazioni pubbliche ai dati detenuti da privati, come quelli delineati nei principi dell'OCSE per l'accesso delle amministrazioni pubbliche ai dati personali detenuti da enti del settore privato, contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale.
- 4. Ciascuna parte pubblica le informazioni sulla protezione dei dati personali e della vita privata che fornisce agli utenti del commercio elettronico, tra cui:
- a) le modalità con cui le persone possono presentare ricorso in caso di violazione della protezione dei dati personali o della vita privata derivante dal commercio digitale; e
- b) orientamenti e altre informazioni sul rispetto, da parte delle imprese, delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.".

L'articolo 8.63 dell'accordo è soppresso.

Il presente protocollo entra in vigore conformemente all'articolo 23.2, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.

ARTICOLO 7

- 1. In conformità dell'articolo 23.8 dell'accordo, il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, ciascun testo facente ugualmente fede.
- 2. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo della lingua in cui il presente protocollo è stato negoziato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a ..., addì

Per l'Unione europea

Per il Giappone